

***Minaccia. Inidoneità ad incutere timore: insussistenza***

La circostanza che il male minacciato non dipenda dalla disponibilità dell'imputata, induce ad escludere qualsiasi carattere dotato di valenza minacciosa, posto altresì che si è in presenza di un contestato sociale sufficientemente garantito da facili ed errate suggestioni. Conseguentemente nessuna attitudine intimidatoria può ragionevolmente attribuirsi alle frasi in argomento, che pur sconvenienti appaiono del tutto inidonee ad incutere timore ovvero a suscitare la preoccupazione di patire un male ingiusto (nel caso in questione l'imputata è stata assolta dall'accusa di aver minacciato una vicina di casa dicendogli: <<quando viene mio genero ti faccio prendere a pugni in faccia a te ed a tuo marito>>).  
Giudice di Pace di Sassari n.54 del 11.03.08